
TOMMASO EDOARDO FROSINI

LA NUOVA LEGGE SPAGNOLA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

SOMMARIO: 1. Premessa: oggetto e limiti dell'indagine. — 2. Inquadramento costituzionale e precedenti legislativi. — 3. Linee generali della legge organica 15/1999. — 4. La tutela giuridica dei « dati specialmente protetti ». — 5. Le banche dati pubbliche e private e l'Agenzia per la protezione dei dati. — 6. Infrazioni e sanzioni previste dalla Legge organica. — 7. Alcuni riferimenti bibliografici.

1. PREMESSA: OGGETTO E LIMITI DELL'INDAGINE.

Ci proponiamo in queste pagine di illustrare la nuova legge organica spagnola in tema di protezione dei dati personali, promulgata nel dicembre 1999. Questa legge sostituisce quella già in vigore sul trattamento automatizzato dei dati a carattere personale del 1992, anche a seguito dell'esigenza di adattamento normativo alla Direttiva comunitaria n. 46 del 1995. Il legislatore spagnolo ha preferito perseguire la tecnica legislativa della completa riscrittura piuttosto che quella della novellazione: infatti ha provveduto a scrivere un nuovo testo anziché modificare il precedente, anche perché si è trovato di fronte a ben 114 emendamenti al progetto iniziale. La riformulazione di un nuovo testo normativo è stata altresì l'occasione per aggiornare una legge, quella del 1992, che, sebbene avesse dato ottima prova di sé, necessitava comunque di un consistente ammodernamento.

In questo scritto, nell'espone le linee più significative della nuova legge, mettendo così in evidenza le innovazioni rispetto alla precedente, verranno altresì svolti alcuni rapidi *flashes* di comparazione con la legge italiana 675/96; non mancano, infatti, consonanze e dissonanze fra le due legislazioni.

* Desidero rivolgere un affettuoso ringraziamento a mio padre per aver seguito la stesura di questo scritto.

2. INQUADRAMENTO COSTITUZIONALE E PRECEDENTI LEGISLATIVI.

La storia della legislazione sulla protezione giuridica dei dati a carattere personale e il connesso diritto alla libertà informatica, dopo i primi segnali di interessamento negli Stati Uniti e nel *Land* dello Hesse emersi nell'ottobre 1970, ebbe la sua compiuta espressione in Europa con la legge svedese dell'11 maggio 1973, n. 289. Uno svolgimento importante nello sviluppo di tale legislazione fu quello segnato dalla inclusione del diritto di libertà informatica nelle costituzioni del Portogallo del 2 aprile 1976 e della Spagna del 23 dicembre 1978. Nella penisola iberica si era infatti verificata una transizione dai regimi autoritari a quelli democratici, mentre si svolgeva in pieno in Europa l'avvento della nuova società dell'informazione automatizzata; l'adozione del diritto di libertà personale alla tutela della propria intimità, al *right to privacy*, come veniva allora chiamato, era una significativa testimonianza del nuovo clima politico.

Ci limiteremo, preliminarmente, ad alcuni rilievi relativi ai precedenti legislativi della Legge organica 15/1999 del 13 dicembre 1999 sulla « Protezione dei dati a carattere personale » (LOPD), emanata in Spagna, oggetto di questo nostro scritto.

Anzitutto, occorre fare riferimento al quadro costituzionale: pertanto, devono essere ricordati gli articoli 16, 18 e 106 della Costituzione spagnola. L'art. 16, secondo comma, dispone che « Nessuno potrà essere costretto a dichiarare l'ideologia, la religione o l'opinione che professa ». L'art. 18 garantisce il diritto alla tutela dell'onore, dell'intimità personale e familiare e della propria immagine; il diritto all'inviolabilità del domicilio, al segreto delle comunicazioni; ed in particolare, il comma 4 stabilisce che: « La legge limiterà l'uso dell'informatica per tutelare l'onore, l'intimità personale e familiare dei cittadini e il pieno esercizio dei loro diritti ». L'art. 105 contiene l'impegno a disciplinare per legge: la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di elaborazione delle disposizioni amministrative che li concernono; l'accesso dei cittadini agli archivi e registri amministrativi, salvo eccezioni fra cui il rispetto per l'intimità delle persone; il procedimento attraverso cui devono adottarsi gli atti amministrativi, assicurando quando necessario la partecipazione dell'interessato. Si richiama l'attenzione su queste disposizioni, che indicano la trasformazione del diritto di libertà informatica come *right to privacy* o passiva difesa dell'intimità dei dati in un diritto attivo di inserimento in un circuito informatico.

La legge annunciata nella Costituzione entrò in vigore il 29 ottobre 1992, col titolo di « Legge organica del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale » (LORTAD 5/92), sulla quale non è necessario soffermarsi, in considerazione della sopravvenuta emanazione della legge del 13 dicembre 1999.

Un precedente significativo di questa stessa legge può anche essere considerata la legge italiana sulla protezione dei dati personali del 31 dicembre 1996, n. 675; questo perché la cultura giuridica spagnola, dopo il ritorno del Paese ad una democrazia costituzionale, ha sempre guardato con attenzione alla dottrina italiana e all'esperienza giuridica del nostro Paese. S'intende però, che la composizione della legge spagnola ha un carattere di piena autonomia: la legge italiana ha offerto un modello con cui confrontarsi.

3. LINEE GENERALI DELLA LEGGE ORGANICA 15/1999.

Va premesso un rapido cenno sulle leggi organiche come fonte del diritto. Si tratta di un particolare tipo di leggi rinforzate, presenti anche nell'ordinamento francese, che sono — come recita l'art. 81 della Cost. spagnola — « quelle relative alla regolamentazione dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche, quelle che approvano gli statuti autonomistici e il regime elettorale generale, nonché le altre previste dalla Costituzione »; inoltre, la modifica, la deroga e l'approvazione delle leggi organiche deve avvenire a maggioranza assoluta del Congresso.

La legge organica spagnola sulla protezione dei dati personali è di notevole ampiezza: essa consta di sette titoli, comprensivi di 49 articoli, la maggior parte dei quali sono divisi in commi, e di sei disposizioni aggiuntive, di tre disposizioni transitorie, di una disposizione derogatoria (riferita alla precedente legge analoga) e di tre disposizioni finali. Il testo di legge si conclude con la clausola d'uso, « è fatto obbligo agli spagnoli, privati e pubbliche autorità, di osservare e fare osservare la legge ».

Non intendiamo condurre in questa sede un esame analitico e critico della legge, che richiederebbe un adeguato commentario. Ci limiteremo perciò a ripercorrerne le linee essenziali, soffermandoci in particolare sul titolo VII, che riguarda le infrazioni e sanzioni, e che presenta un interesse particolare per i suoi aspetti differenziali rispetto alla analoga legge italiana. Il restante corpo della legge è infatti conforme ai principi ispiratori della Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, emanata il 24 ottobre 1995 e destinata ad entrare in vigore in ognuno degli Stati della Comunità Europea entro il 23 ottobre 1998; a tali principi, d'altronde, era già conforme il tessuto normativo della precedente legge organica del 29 ottobre 1992. Poiché la Direttiva europea consta di ben 72 « considerando » preliminari e di 34 articoli, la legge spagnola accoglie in pieno le linee fondamentali del documento comunitario, nel quale peraltro la regolamentazione delle sanzioni viene rimessa all'iniziativa del singolo Stato.

Va subito notato, che la legge spagnola, al pari della Direttiva europea, concerne soltanto le persone fisiche, considerate nei

loro diritti fondamentali, « specialmente per quanto riguarda l'onore e l'intimità familiare » (art. 1).

La legge italiana n. 675 del 31 dicembre 1996 qualifica invece « per interessato la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali » (art. 1), quindi anche le associazioni di fatto non riconosciute, come i partiti politici e i sindacati grandi e piccoli, con evidente tracimazione dall'ambito stabilito sul piano europeo, estendendo al massimo la tutela dei dati nella sua ascrizione soggettiva riferita al privato o al pubblico, moltiplicando i titolari, reali o fittizi, del diritto alla riservatezza.

Anche nella legge spagnola, come in quella italiana, la regola della protezione dei dati di carattere personale presenta delle deroghe. Essa esclude l'applicazione degli obblighi di legge per gli archivi di persone fisiche mantenuti per l'esercizio di attività esclusivamente personali o domestiche; per gli archivi sottoposti alla normativa sulla protezione di materie classificate; per quelli riferiti alle indagini sul terrorismo e sulla criminalità organizzata. Disposizioni specifiche saranno emanate per gli schedari elettorali, per quelli di indagini statistiche, per i dati riferiti al personale delle Forze Armate, per il casellario giudiziario, per i procedimenti impiegati dalle forze di polizia.

Le definizioni dei dati, degli archivi, del trattamento dei dati, dei responsabili del trattamento, degli incaricati di esso, degli interessati e del consenso richiesto, delle fonti accessibili al pubblico, sono in linea di massima definizioni analoghe a quelle ormai accolte nelle legislazioni dei Paesi europei. Lo stesso dicasi per quanto concerne i principi di protezione dei dati (materia questa compresa nel Titolo II), ossia la qualità dei dati, il diritto ad essere informati e ad informarsi sulla correttezza e destinazione dei dati. Una ricognizione puntuale delle norme metterebbe in evidenza la chiarezza e precisione del dettato legislativo, minuzioso ma privo di complicazioni e contraddizioni.

4. LA TUTELA GIURIDICA DEI « DATI SPECIALMENTE PROTETTI ».

Una attenzione particolare merita di essere riservata alla regolamentazione relativa ai « dati specialmente protetti » (*datos especialmente protegidos*), quelli che vengono definiti « dati sensibili » (ma questo termine non è presente nel testo di legge spagnolo). Tali dati vengono classificati e distinti in categorie, con un procedimento che discrimina i dati secondo caratteri tipologici, invece di accomunarli.

Gli articoli 7, 8 e 9 della Legge organica raggruppano opportunamente i dati sotto tre diversi aspetti. Il primo tipo di essi (art. 7, primo comma) si riferisce ai dati relativi alla ideologia, alla religione e alle credenze; nessuno, secondo del resto il dettato dell'art.

16, secondo comma, della Costituzione, può essere obbligato a dichiararli. Tuttavia, con il consenso espresso per iscritto da parte dell'interessato, i dati sopra indicati, e in aggiunta ad essi quello di iscrizione ad un sindacato, potranno essere sottoposti a procedimento informatico. Sono invece consentite le raccolte dei dati detenute da partiti politici, sindacati, chiese, confessioni o comunità religiose e associazioni, fondazioni ed altri enti senza fini di lucro; il consenso della persona interessata è però richiesto per la cessione a terzi di tali banche dati.

Per quanto riguarda i dati di carattere personale, che si riferiscono all'origine razziale, alla salute o alla vita sessuale, questi potranno essere raccolti, elaborati e trasferiti solo quando la legge lo disponga o l'interessato esprima il suo aperto consenso; ma di tutti i dati sopra menzionati è vietato espressamente di creare banche dati al fine esclusivo di costituirli (ossia finalizzato per se stesso). Il trattamento dei dati concernenti la salute e la loro comunicazione sono consentiti ai centri sanitari pubblici e privati e agli studi medici professionali; fatti salvi gli obblighi relativi alla sicurezza dei dati ed al segreto professionale.

Il terzo tipo di dati riguarda i dati di carattere personale relativi alla commissione di infrazioni penali o amministrative: essi possono essere inclusi negli archivi delle competenti amministrazioni pubbliche solamente in base a regolamenti appositamente previsti. Sia qui consentito un richiamo alla situazione italiana: il decreto legislativo n. 135/99 ha definito le regole per il trattamento da parte delle pubbliche amministrazioni dei dati sensibili e ha fissato il termine del 31 dicembre 1999 per l'adeguamento alla legge di tutti gli archivi delle pubbliche amministrazioni. Esso è però ancora in corso, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto per sollecitarne l'attuazione e ha emanato al riguardo un provvedimento di carattere generale (n. 1/P/2000, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 2000).

Merita di essere rilevato il principio di distinzione, contenuto nella legge spagnola, fra i dati personali strettamente sensibili, cioè riferiti all'esistenza corporea dell'individuo, e quegli altri che invece rilevano il rapporto di partecipazione dell'individuo alla comunità sociale articolata nelle sue formazioni, che contribuiscono sì a definire la sua identità, ma in senso culturale e sociale, in quanto essi definiscono le dimensioni esterne della personalità, i suoi rapporti con il mondo civile in cui egli vive. Questi possono rivestire anche un interesse di carattere pubblico, e il loro grado di protezione non può essere equiparato a quello dei dati sensibili attinenti alla singolarità della persona fisica.

Comunque, per la legge organica spagnola i dati meritevoli di protezione sono sempre e soltanto quelli individuali; non possono perciò sorgere incertezze ed equivoci sulla attribuzione di responsabilità per la tenuta delle banche dati personali. L'art. 19 stabilisce il diritto alla indennità del cittadino per il danno o la lesione

nei suoi beni o nell'esercizio dei suoi diritti, sia nei confronti della P.A., sia nei confronti di banche di cui sia titolare un privato.

E si può altresì menzionare il *Real Decreto* 994/1999 dell'11 giugno (quindi precedente all'approvazione della nuova legge organica), con il quale si è provveduto ad approvare il « Regolamento delle misure di sicurezza degli archivi automatizzati che contengono dati di carattere personale ».

5. LE BANCHE DATI PUBBLICHE E PRIVATE E L'AGENZIA DELLA PROTEZIONE DEI DATI.

Ampia precettistica e molta cura a prescrizioni particolari sono dedicate nella legge organica alla regolamentazione della gestione delle banche dati (*ficheros*), la quale copre i Titoli IV e V. Vengono prima trattate le regole riguardanti le banche dati di carattere pubblico: l'art. 20 elenca le caratteristiche di composizione delle stesse; l'art. 21 enumera le regole procedurali per la trasmissione di dati personali fra le amministrazioni pubbliche, alle quali è fatto divieto di comunicare i dati di propria competenza da una amministrazione ad un'altra o ad una impresa privata, salvo il consenso dell'interessato o un disposto di legge.

Per quanto riguarda gli archivi delle forze di polizia viene previsto che la raccolta dei dati personali sensibili possa realizzarsi solo quando essa sia resa « assolutamente necessaria » ai fini di una indagine concreta, e che tali dati siano cancellati quando non siano più necessari, tenendo in considerazione l'età della persona interessata, l'assoluzione giudiziaria, l'indulto, la riabilitazione e la prescrizione. Per i dati in possesso della pubblica amministrazione è però previsto il divieto del diritto di accesso in funzione delle esigenze di difesa dello Stato e della sicurezza pubblica e delle procedure relative alle obbligazioni tributarie. L'interessato può tuttavia fare ricorso al Direttore dell'Agenzia della protezione dei dati (*Agencia de Proteccion de Datos*), della quale tratteremo fra poco; ma anche l'organo amministrativo responsabile dell'archivio può fare ricorso motivato allo stesso Direttore dell'Agenzia a tutela della riservatezza pubblica.

In quanto alle banche date detenute o gestite da privati, queste debbono essere notificate alla Agenzia per la protezione dei dati, con le loro caratteristiche, fra le quali le misure di sicurezza adottate a diversi livelli — alto, medio o basso — ma se l'Agenzia non comunica l'accettazione entro un mese dalla richiesta, la banca dati si considera iscritta al Registro generale (è il principio positivo del silenzio-assenso). L'art. 29 è specificamente delicato ai limiti imposti alle indagini e raccolte di dati da parte dei privati relative alla consistenza patrimoniale, al credito e alla insolvenza, per proteggere anche in questi casi la riservatezza. E il successivo art. 30 prevede che « coloro i quali si dedichino alla ricompila-

zione di indirizzi, distribuzione di documentazione, pubblicità, vendita a distanza, indagine commerciale ed altre attività analoghe, potranno utilizzare nomi ed indirizzi o altri dati di carattere personale quando gli stessi figurino in fonti accessibili al pubblico (*fuentes accesibles al publico*, di cui la definizione all'art. 3 lett. J) o quando siano stati forniti dagli stessi interessati o ottenuti con il loro consenso ».

Merita essere menzionato, ed è una novità rispetto alla precedente legge, l'art. 31, che disciplina il « *censo promocional* »: ovvero una sorta di « registro pubblicitario », dal quale i cittadini possono chiedere di essere esclusi (con effetto immediato), e che abilita le varie ditte che operano nel settore pubblicitario e del *marketing* all'invio di materiale pubblicitario o promozionale. Inoltre, l'art. 32 consente la creazione di codici-modello di natura deontologica per quanto riguarda i trattamenti di dati personali nel settore privato; questi codici-tipo vengono anch'essi depositati nel registro generale della protezione dei dati e potranno essere rifiutati se, a giudizio del Direttore dell'Agenzia della protezione dei dati, non risultano conformi alle disposizioni di legge e di regolamento in materia.

Il Titolo V riguarda il trasferimento internazionale dei dati, con una serie di disposizioni modellate su quelle emanate nella Direttiva europea, ma con l'avvertenza che il Direttore dell'Agenzia è autorizzato a concedere eventuali deroghe dietro richiesta dell'interessato. In particolare, è stabilito in via generale il divieto di trasferimento di dati personali verso Paesi terzi che non garantiscono « un livello di protezione paragonabile a quello sancito dalla presente legge ». Vi è inoltre la previsione di una lunga serie di deroghe legali, in numero di dieci, agli obblighi previsti dalle disposizioni per il trasferimento oltre frontiera (*transborder data flow*).

Si è già fatta menzione più volte dell'intervento del Direttore della Agenzia della protezione dei dati, che corrisponde all'Ufficio del Garante per la protezione dei dati istituito dalla legge italiana. L'Agenzia spagnola viene definita nella legge come « un ente di diritto pubblico, con propria personalità giuridica e piena capacità pubblica e privata, che attua con piena indipendenza dalle amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle sue funzioni » (art. 35), ma essa non soggiace interamente al diritto amministrativo, ed in particolare alla Legge 30/1992 sul « *Regimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Comùn* », dal momento che, come dispone il secondo comma dell'art. 35, « per le sue acquisizioni patrimoniali e contratti sarà soggetta al diritto privato ».

L'Agenzia è guidata da un Consiglio consultivo di dieci componenti, nominato con decreto reale, che dura in carica per quattro anni, che affianca il Direttore. I membri del Consiglio sono proposti per ciascuno: dal Congresso dei Deputati; dal Senato; dalla Federazione dei municipi e delle provincie per l'amministrazione lo-

cale; dalla *Real Academia de Historia*; dal Consiglio Superiore delle università; dagli utenti e consumatori, secondo un metodo che sarà stabilito; dalla Comunità autonoma che abbia creato una Agenzia propria (possono essere più di una); dal settore delle banche dati gestite dei privati; uno sarà designato direttamente dal governo in rappresentanza della amministrazione centrale.

L'Agenzia gestisce il Registro generale di protezione dei dati e ha facoltà di ispezionare i locali e i documenti relativi alle gestioni di banche dati; norme particolari regolano i rapporti fra l'Agenzia nazionale e quelle delle Comunità autonome. In particolare, la previsione di strumenti di coordinamento — di cui all'art. 41, terzo comma — consistenti nel potere di convocare regolarmente gli organi corrispondenti delle Comunità Autonome a scopi di cooperazione istituzionale e coordinamento dei criteri o procedimento di attuazione, nonché della facoltà di richiedere vicendevolmente le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni.

6. INFRAZIONI E SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE ORGANICA.

Il Titolo settimo e ultimo della Legge organica è riservato alla normativa riguardante infrazioni e sanzioni; e sebbene sia composto da sette articoli, dall'art. 43 all'art. 49, risulta assai ampio giacché alcuni articoli sono divisi in numerosi commi o punti, con perizia ed acribia degli estensori della legge.

I tipi di infrazione previsti sono qualificati secondo tre ordini: quelle lievi, quelle gravi e quelle molto gravi; ad ogni tipo di infrazione corrisponde la rispettiva sanzione, lieve, grave e molto grave. Tali sanzioni sono di carattere esclusivamente pecuniario; nella legge non c'è cenno o rinvio a sanzioni di carattere detentivo. Inoltre sono previsti tre termini di prescrizione delle infrazioni, sempre corrispettivi a tre termini di prescrizione delle sanzioni. Il Direttore dell'Agenzia potrà, oltre che esercitare la funzione sanzionatoria nelle forme indicate, anche imporre, nei casi di infrazioni più gravi, la cessazione della utilizzazione e della cessione illecita dei dati (art. 49).

Nella legge vengono elencate, una per una, le forme di infrazione previste. Quelle lievi sono cinque, e sono punite con multe (*multas*) da 100.000 a 10.000.000 di pesetas. Esse vengono prescritte in un anno, e del pari avviene per la relativa sanzione, la cui prescrizione ha inizio dal giorno successivo a quello in cui è stata comminata la sanzione. Le infrazioni gravi sono elencate in numero di dodici: la prima di esse concerne l'iniziativa di creare una banca dati personali di carattere pubblico senza averne la preventiva autorizzazione; la seconda di esse è invece relativa alle banche dati gestite da privati, che rivelino una finalità differente da quella che ne costituisce il carattere legittimo, ricono-

sciuto e ammesso alla iscrizione al Registro generale. Seguono le altre dieci, che hanno vario carattere, sostantivo e procedurale. La sanzione prevista è di una multa che va da 10.000.000 a 50.000.000 di pesetas; il termine di prescrizione è di due anni, sia per l'infrazione che per la sanzione, come sopra.

Anche le infrazioni molto gravi vengono presentate in un elenco suddiviso in dieci punti; la prima di esse è quella riferita alla raccolta dei dati in forma ingannevole e fraudolenta. Per tali infrazioni molto gravi è prevista una multa da 50.000.000 a 100.000.000 di pesetas e la prescrizione dopo tre anni, sia per l'infrazione che per la sanzione, nei modi già esposti. In caso di concorrenza di circostanze attenuanti è consentita la riduzione alla misura di sanzione prevista per il precedente livello nella scala di gravità. Il governo si riserva una revisione periodica dell'entità economica delle pene in relazione all'aumento dei prezzi.

Per quanto riguarda le infrazioni commesse da una pubblica amministrazione, il Direttore dell'Agenzia rimetterà un suo provvedimento in merito alla cessazione delle funzioni della banca dati ed alle sue conseguenze al responsabile della banca dati, all'organo da cui dipende gerarchicamente e agli interessati; il Direttore potrà anche proporre che si dia inizio ad un procedimento disciplinare a carico del colpevole.

Un cenno va infine fatto alle sei disposizioni addizionali, inserite nella legge, ed alle tre disposizioni transitorie che le seguono. Delle disposizioni addizionali, la prima riguarda gli archivi con trattamento non automatizzato (manuale o meccanico) che devono essere adeguate alle prescrizioni della Legge organica entro dodici anni a partire dal 24 ottobre 1995. Fra le altre disposizioni, va rilevata la quinta, che salvaguarda le competenze del Difensore del Popolo e gli organi consimili esistenti nelle Comunità autonome. Delle tre disposizioni transitorie, la prima attribuisce alla Agenzia nominata il compito della tutela dei dati personali in relazione ai trattamenti stabiliti da una convenzione internazionale; la sua competenza viene in tal modo estesa.

7. ALCUNI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.

Sull'art. 18 della Costituzione spagnola e il « diritto all'intimità », v. A.E. PEREZ LUÑO, *La proteccìon de la intimidad frente a la informatica en la Constitucìon española del 1978*, in *Informatica e Diritto*, n. 1, 1980, pag. 59 ss.; Id., *Informatica y libertad. Comentario al artículo 18.4 de la Constitucìon*, in *Revista de Estudios Politicos*, n. 24, 1981, pp. 31-53; Id., *Los derechos fundamentales*, Tecnos, Madrid 1984, pag.176 ss.; ampi rilievi in J. DE ESTEBAN, P.J. GONZALEZ-TREVIJANO, *Curso de Derecho Constitucional Español*, vol. II, nueva ed., Universidad Complutense, Madrid 1997, pag. 107 ss.

Sulla legge organica spagnola del 1992, nella dottrina italiana, v. l'esauriente studio di M.G. LOSANO, *La legge spagnola sulla protezione dei dati personali*, in questa *Rivista*, n. 4/5, 1993, pag. 867 ss.; nella dottrina spagnola, v. tra i più recenti contributi: C. GAY FUENTES, *Intimidación y tratamiento de datos en las Administraciones Públicas*, Colex, Madrid 1995; M.A. DAVARA RODRIGUEZ, *La protección de datos in Europa*, Grupo Asnef Equifax, Madrid 1998, pag. 91 ss.; C. DE VILLAMOR MAQUEIRA (a cura di), *Curso de informática y derecho*, Universidad de Extremadura, Cáceres 1999. Sulla legge organica spagnola del 1999, tra i primi commenti si segnala, nella dottrina italiana, quello di R.G. RODIO, *Banche dati e pubblica amministrazione. Profili di diritto italiano e comparato*, Cacucci, Bari 2000, spec. pag. 241 ss.

Sulla legge italiana n. 675 del 1996: AA.VV., *La tutela della sfera privata e la legge sulla « privacy »*, numero monografico della *Rivista critica del diritto privato*, n. 4, 1997; V. CUFFARO - V. RICCIUTO (a cura di), *La disciplina del trattamento dei dati personali*, Giappichelli, Torino 1997; G. ALPA, *La disciplina dei dati personali*, SEAM, Roma 1998; G. FRANCESCHELLI (a cura di), *La tutela della privacy informatica*, Giuffrè, Milano 1998; V. CUFFARO, V. RICCIUTO, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Trattamento dei dati e tutela della persona*, Giuffrè, Milano 1998; E. GIANNANTONIO, M.G. LOSANO, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *La tutela dei dati personali: Commentario alla L. 675/1996*, seconda ed., Cedam, Padova 1999; A. LOIODICE, G. SANTANIELLO (a cura di), *La tutela della riservatezza*, Cedam, Padova 2000.